

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
RICORSO PER CONCORDATO MINORE

Ex art. 66 e 74 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al d.lgs. 12
gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83)

E RICHIESTA DI SOSPENSIONE PROC. ES. IMM. 242/2021 TRIBUNALE DI TRANI

VENDITA FISSATA IL 05 NOVEMBRE 2024

MUROLO LUIGI, nato a MGR

F284Z) e residente in Montebelluna (TV).

SPADAVECCHIA CRISTINA, nata a Ivrea

CST 750000000 e residente in M... (Ra... 19110 AL II. 14, Enna

rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Maldarelli, MLDDNC64H11A662U,
procuratore e difensore giusta mandato in atti, con studio sito in Trani alla Via delle
Crociate n.43, presso il quale eleggono domicilio, pec.
avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it;

CONTRO

1. **YODA SPV SRL**, in persona del suo legale rappresentante, Partita IVA: 05111630264 - Codice Fiscale: 05111630264, con sede legale in VIA V. ALFIERI 1 - 31015 - CONEGLIANO (TV), pec: yoda.spv@pec.spv-services.eu

PREMESSO CHE

- I ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni così come definito dall'art. 2, co. 1, punto c), CCII: “«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro

debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza«;

- Non sono mai stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
- non hanno distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- di non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Il sig. Murolo e la sig.ra Spadavecchia, per mezzo dell'OCC della Camera di Commercio di Bari, ha proposto il presente piano di concordato minore e, a seguito di detta istanza è stato nominato l'avv. Antonia Patrizia Daleno quale Gestore della Crisi.

Il Gestore ha accettato l'incarico e svolto tutte le indagini di merito, così come previsto dalla Legge.

Tanto premesso, i *debitori*, come rappresentati e difesi, propone il seguente

PIANO DI CONCORDATO MINORE

DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA DITTA INDIVIDUALE *Stop Over* di Murolo Luigi

Per quanto attiene la documentazione fiscale e reddituale della ditta individuale del sig. Murolo Luigi, si riporta integralmente la dichiarazione redatta dal dottore commercialista che cura la contabilità del Murolo, il quale ha espressamente dichiarato quanto segue:

Il sottoscritto Dott. Commercialista Ismaele Murolo, nato a Trani (BT) al n.338, iscritto alla sezione A e Revisore Legale del Tribunale di Trani al numero 1200, in qualità di Consulente Fiscale, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Decreto Legislativo 9.7.1997 n° 241 e all'art.3, comma 3, lettera a) del Regolamento di cui al D.M. 15.12.2000, conferitomi dal sig. Murolo Luigi, titolare dell'impresa individuale Stop Over di Murolo Luigi, partita IVA 047770

dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 dello stesso D.P.R., nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, che la suddetta impresa Stop Over di Murolo Luigi, verificato annualmente il perdurare dei requisiti, adotta il regime di contabilità semplificata (articolo 18, D.P.R. 600/73), come di fatto è stato utilizzato negli ultimi tre esercizi anni 2021-2022-2023 e per l'esercizio in corso anno 2024.

Che alla luce di quanto sopra e per la propria natura giuridica di impresa individuale, non redige lo Stato Patrimoniale e non deposita annualmente il bilancio d'esercizio al Registro Imprese (art. 2423 c.c., e art. 2217 c.c.).

Dichiara inoltre che l'impresa, sempre in virtù della propria natura giuridica, non redige la dichiarazione IRAP a partire dall'anno d'imposta 2022, anno a partire dal quale vige l'esenzione per le imprese individuali (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 c.d. "Legge di Bilancio 2022).

Si allega al presente ricorso la dichiarazione sottoscritta.

Il sig. Murolo Luigi è titolare di una ditta individuale, la “Stop Over di Murolo Luigi” mentre la Spadavecchia Cristina è lavoratrice dipendente assunta a tempo indeterminato presso la ASL-Bat. Murolo Luigi e Spadavecchia Cristina hanno proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore sul presupposto della prevalenza dei debiti familiari rispetto a quelli di impresa esercitata dal solo Murolo.

Il Tribunale di Trani ha ritenuto che la sussistenza di debiti del solo Murolo ascrivibili alla sua attività e ciò impedisse la proposizione di un accordo di ristrutturazione del consumatore così come proposto.

Precisa il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, all'art. 66: “1. I membri della

stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.”

Per tale ragione è accoglibile la proposizione di un ricorso per concordato minore familiare dato che, essendo la natura del debito strettamente collegata ad entrambi i ricorrenti e, soprattutto, essendo i ricorrenti coniugi, rientrano nel disposto dell'art. 66 CCII.

I ricorrenti pertanto ripropongono in questa sede la proposta come concordato minore

A. In ordine alla competenza territoriale dell'OCC della CCIAA.

Il ricorso è stato introdotto alla Camera di Commercio di Bari -Ente Autonomo funzionale di diritto pubblico- che svolge in tutta la circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei consumatori, promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Essendo il comune di Molfetta, luogo in cui risiedono gli istanti, sita nella Provincia di Bat, l'Organismo per la composizione della crisi da Sovraindebitamento, insediatosi presso la CCIAA competente.

B. In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.lgs. 14/2019 in quanto gli istanti hanno dichiarato di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

Spadavecchia Cristina è da ritenersi consumatore mentre Murolo Luigi esercita attività di impresa.

Per quanto concerne il requisito soggettivo, considerata la natura mista dei debiti e stanti le osservazioni di Questo tribunale, i ricorrenti hanno optato per il concordato minore in continuità.

Nello specifico il Sig. Murolo Luigi si trova in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da debiti contratti per scopi estranei ad attività d'impresa e da debiti contratti nell'esercizio dell'attività d'impresa, mentre nello specifico il mutuo ipotecario cointestato con la moglie è personale/familiare.

Gli istanti hanno, inoltre, fornito la documentazione utile a ricostruire la propria situazione

economica e patrimoniale.

La proposta formulata, anche a seguito della modifica suggerita dal Tribunale di Trani, è, infatti, corredata da tutta la documentazione richiesta ai sensi del CCI.

È attestata la fattibilità della proposta formulata.

C. In ordine alla situazione familiare, economica, patrimoniale e finanziaria

Situazione familiare

Il nucleo familiare è attualmente composto dai due ricorrenti (Murolo Luigi e Spadavecchia Simona) e dal figlio minore Murolo Mauro nato il 28.08.2007 e Murolo Mauro nato il 15.01.2011.

Il nucleo familiare risiede in Molfetta al Viale Pio Undicesimo n.14, abitazione di proprietà e unica e prima casa del nucleo familiare.

Il Murolo Luigi ha una diversa residenza ma solo ai fini lavorativi.

I coniugi hanno contratto matrimonio il 24.07.2006 in regime di separazione dei beni.

Il Murolo è titolare di una Pizzeria e matura un reddito annuo di circa euro 100.000,00 mentre la Spadavecchia è dipendente dell’Asl Bat e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.000,00 (netto in busta paga).

Per il sostentamento del nucleo familiare i ricorrenti hanno le seguenti spese:

SPESE	EURO
TIPOLOGIA	
Gas	90,00 euro mensili
Spesa alimentare e spese domestiche	700,00 euro mensili
Energia elettrica	80,00 euro mensili
Spese straordinarie	100,00 euro circa mensili
Spese mediche e farmaceutiche	50,00 euro circa mensili
Spese condominiali ed acqua	100,00 euro mensili
Spese per autovettura	100,00 euro mensili

Tenuto conto che le entrate del nucleo familiare sono rappresentata dai proventi dell’attività di pizzeria del Murolo e dal lavoro dipendente della Spadavecchia, di seguito si analizzano i dati

contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate per entrambi:

Murolo Luigi

anno	reddito complessivo annuo	imposta netta	reddito mensile	fonte
2022	5.232,00	0	436,00	UNICO PF 2023
2021	2.250,00	0	187,50	UNICO PF 2022
2020	2.250,00	0	187,50	UNICO PF 2021

Spadavecchia Cristina

Serie storica dei redditi personali del debitore				
anno	reddito complessivo annuo	imposta netta	reddito mensile	fonte
2020	16.477,00	2.518,00	1.163,25	UNICO PF 2021
2022	24.642,00	1.764,00	1.906,50	UNICO PF 2021
2022	25.862,00	2.121,00	1.978,41	UNICO PF 2023

Il reddito medio mensile del Murolo è stato calcolato sugli anni 2019 e 2021, considerando che il 2020 è stato un anno anomalo a causa della pandemia mondiale “COVID 19” soprattutto per il

settore che vede coinvolta l’attività del Murolo (Pizzeria); mentre per la Spadavecchia il reddito risulta sempre costante essendo una dipendente di Ente Pubblico.

I coniugi dispongono del seguente patrimonio immobiliare, come da visure catastali estratte e che si depositano:

Murolo Luigi

N.	CAT. CATAS TALE	DIRITTISU IMMOBILE	QUOT A	COMUNE	INDIRIZZO	Fg.	P.lla	Su b.	VA NI	SUPER F · CATAST .MQ	RENDITA	UTILIZZO DELL' IMMOBILE	STIMA QUOTA PROPRIETA'	FONTE STIMA
1	A/3	PROPRIETA'	100%	Giovinazzo	VIA Molfetta n. 78.	1	50	5		82	309,87	Catasto Terreni		
2	A/2	Proprietà	100%	Giovinazzo	Via Molfetta n. 78	1	50	2		309,00	1.988,36	Catasto Fabbricati		
3	D/8	Proprietà	100%	Giovinazzo	Via Molfetta n. 78	1	50	7		---	6.495,20	Catasto Terreni		
4	D/8	PROPRIETA'	100%	Giovinazzo	VIA Molfetta n. 78	1	50	8		----	5.753,70	Catasto terreni		
5	D/8	PROPRIETA'	100%	Giovinazzo	VIA Molfetta n. 78	1	50	9		----	2.323,20	Catasto terreni		
4	D/8	PROPRIETA'	100%	Giovinazzo	VIA Molfetta n. 78	1	50	10		----	3.031,40	Catasto terreni		
5	A/4	PROPRIETA'	100%	Molfetta	VIA Roman. 148 P.T	55	3331	16		84	296,96	Abitazione Familiare	39.927,85	Perizia vendita

L’immobile n. 5, sito in Via Roma n. 148, è quello oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani, R.G. 242/2021,

Spadavecchia Cristina

1	A/3	PROPRIETA'	1/3	Molfetta	Vico Paniscotti n. 14	55	665	2		122	348,61	Catasto fabbricati		
2	A/3	PROPRIETA'	100%	Molfetta	Viale Pio XI n. 16	9	1045	12		155	610,71	Catasto fabbricati		
3	A/7	PROPRIETA'	333/1 000	Molfetta	Contrada San Gregorio	26	168	1		122	264,68	Catasto Terreni		

4	C/2	PROPRIETA'	11/108	Molfetta	Viale Pio XI n. 14	9	1045	21		1 m	3,87	Catasto Terreni		
5	A/4	PROPRIETA'	918/98784	Molfetta	Via Alfredo cappellini 7	55	3553	34		43	61,97	Catasto Terreni		
6	A/3	PROPRIETA'	1/6	Molfetta	Via Torre del Pane	55	88	18		3 vani	278,89	Catasto Fabbricati		
7	A/4	PROPRIETA'	1/6	Molfetta	Via San silvestron. 42	55	669	8		2,5 vani	180,76	Catasto Fabbricati		
8	C/2	PROPRIETA'	1/6	Molfetta	Vico Panscottin n 12	55	665	4		195 m	391,99	Catasto Terreni		
9	Uliveto	PROPRIETA'	60/896	Molfetta	---	26	1450			3.022 m	10,14	Catasto Terreni		
10	Uliveto	PROPRIETA'	1/2	Molfetta	---	26	1442	--		2954	8,39	Catasto Terreni		
12	Uliveto	PROPRIETA'	1/3	Molfetta	---	52	147	--		10998	36,92	Catasto Terreni		

Situazione patrimoniale

Per quanto concerne i beni mobili, la sola signora Spadavecchia è intestataria di una Renault Espace , anno di immatricolazione 2011 e di un Ford Wag due volumi immatricolazione 2002 , utilizzati dalla stessa e dal marito per il lavoro giornaliero.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai predetti beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

Situazione finanziaria

I coniugi dispongono di un conto corrente accesso presso le Poste Italiane n° 19415 cointestato ai due coniugi il quale riporta un saldo di euro 2.000,00 al 31.03.2024 (rinveniente

dall'ultimo estratto conto inviato dalle Poste Italiane).

Il sig. Murolo Luigi, invece, è intestatario di un conto corrente aziendale, intestato alla ditta "Stop Over di Murolo Luigi", presso la Banca di Sicilia e che riporta un saldo, alla data del 31.05.2023, pari a € 1.000,00.

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con [colpa grave](#), [malafede](#) o [frode](#)".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa".

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di "ristrutturazione dei debiti del consumatore" possono essere riassunti nel seguente prospetto:

IPOTECA DI YODA -PROCEDENTE IN SEDE ESECUTIVA

Riguardo agli immobili elencati si precisa che solo sul bene di proprietà al 100% del Murolo Luigi grava l'ipoteca volontaria di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con la Intesa San Paolo, stipulato da entrambi i coniugi in data 06.06.2007 e trascritto in data pari data solo

contro il Murolo Luigi. Si segnala che la predetta unità immobiliare risulta essere sottoposte a procedura di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Trani, promossa dalla Yoda Spv Srl quale cessionaria del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.06.2007, per il complessivo importo di euro 141.534,70, procedura esecutiva R.G. Es. 242/2021 G.E. Dott.ssa ...

La stima del predetto cespite – appartamento composta da un vano a piano terra con annesso wc e da un vano posto al piano ammezzato, collegati da una scala interna (piano ammezzato costruito in assenza di titolo abitativo) è di € 39.927,85.

La data dell'asta era fissata per il giorno 28.11.2023, prezzo base d'asta € 29.945,88=(pari al 75% del prezzo base).

L'immobile è stato aggiudicato per il prezzo di euro 30.000,00 all'ultima vendita coattiva del 28.11.2023.

Vi era un solo ed unico partecipante alla vendita che è decaduto

La cauzione pari ad euro 3.000,00 è stata acquisita dalla procedura.

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta possono essere riassunti nel seguente prospetto:

Murolo Luigi

□ **Organismo di Composizione della Crisi** (credito prededucibile) euro 1.970,04 comprensivo di Iva e rimborso forfettario del 15%, al netto degli acconti già versati pari ad euro 2.955,06.

Residuo euro 985,02 (importo ripartito a metà con il coniuge).

□ **Yoda SPV Srl** : contratto di mutuo del 06.06.2007 a rogito del Notaio Chiara Tatarano di Bari , con cui la Intesa San Paolo concedeva ai coniugi Murolo –Spadavecchia l'importo di € 102.500,00= , immobile per il quale pende la procedura esecutiva immobiliare avente R.G. Es. 242/2021 presso il Tribunale di Trani, in virtù del mancato pagamento delle dovute rate di € 141.534,70 =, oltre interessi di mora sulla sorte capitale delle ridette rate insolute e sul capitale residuo a decorrere dal 12 marzo 2021 al soddisfo.

Spadavecchia Cristina

□ **Organismo di Composizione della Crisi** (credito prededucibile) euro 1.970,04 comprensivo di Iva e rimborso forfettario del 15%, al netto degli acconti già versati pari ad euro 2.955,06.

Residuo euro 985,02 (importo ripartito a metà con il coniuge).

□ **Yoda SPV Srl** : contratto di mutuo del 06.06.2007 a rogito del Notaio ~~Umberto~~ ~~Umberto~~ di Bari , con cui la Intesa San Paolo concedeva ai coniugi Murolo –Spadavecchia l’importo di € 102.500,00 immobiliare per il quale pende la procedura esecutiva immobiliare avente R.G. Es. n. 1234/2007 del Tribunale di Trani, in virtù del mancato pagamento delle dovute rate di € 141.534,70 e degli interessi di mora sulla sorte capitale delle ridette rate insolute e sul capitale residuo a decorrere dal 12 marzo 2021 al soddisfo.

Le esposizioni debitorie dei ricorrenti, quindi, possono essere così riassunte:

OCC DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	CREDITO IN PREDEDUZIONE	Euro 1.970,04
YODA SPV S.r.l.	CREDITORE IPOTECARIO ex art. 2808 c.c.	Euro 141. 534,70

L’esposizione debitoria dei ricorrenti deriva quasi esclusivamente dal mutuo contratto nel 2007, con cui la Intesa San Paolo concedeva ai coniugi Murolo-Spadavecchia l’importo di euro 102.500,00=.

Il Sig. Murolo, al tempo unico lavorante all’interno del nucleo familiare, attraverso l’attività di Pizzeria è riuscito nel corso degli anni, a garantire e onorare gli impegni finanziari assunti, oltre a mantenere il suo nucleo familiare nonostante i modesti fatturati della sua attività.

E’ opportuno precisare che l’attività del Murolo non ha mai avuto introiti stratosferici ma seguito della pandemia mondiale “COVID 19” i fatturati dell’attività, già di modesta entità, nel 2020 sono crollati bruscamente a seguito di lock down e chiusure forzate che hanno coinvolto il suo settore, tanto da non poter più essere in grado di tenere fede agli impegni finanziari.

Murolo Luigi

<i>Creditore</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Domicili digitali</i>	<i>Note</i>
CREDITI PREDEDUCIBILI			
OCC CCIAA BARI	€ 985,02	cciaa@ba.legalmail.camcom.it	Preventivo del 23.11. 2023
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 694,87		
CREDITI IPOTECARI			
Yoda SVP Srl	€ 141.534,76	c/o studiogiorgiocostantino@pec.giuffre.it	Atto di Pignoramento del 14 .12.2021
TOTALE CREDITI IPOTECARI	€141.534,76		

Spadavecchia Cristina

<i>Creditore</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Domicili digitali</i>	<i>Note</i>
CREDITI PREDEDUCIBILI			
OCC CCIAA BARI	€ 985,02	cciaa@ba.legalmail.camcom.it	Preventivo del 23.11. 2023
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 694,87		
CREDITI IPOTECARI			
Yoda SVP Srl	€ 141.534,76	c/o studiogiorgiocostantino@pec.giuffre.it	Atto di Pignoramento del 14 .12.2021
TOTALE CREDITI IPOTECARI	€141.534,76		

In ordine alla valutazione del merito creditizio

La natura del debito degli istanti, principalmente di natura finanziaria deriva dal debito contratto a seguito di mutuo ipotecario della Intesa San Paolo di euro 102.500,00=.

Risulta difficile ritenere che i coniugi fossero in grado di adempiere.

Nonostante ciò la rata del mutuo è stata onorata sino al 31.07.2013 (per € 44.859,23 – 6 anni), momento in cui è diventato impossibile sostenerla.

Come abbia potuto la Banca erogare quell'importo per un bene del valore inferiore a 2/3

dell'importo erogato è di difficile comprensione (la fattispecie rientra nella concessione abusiva del credito che si realizza quando il finanziamento-mutuo è concesso con garanzia su bene immobile non dotato del valore coerente con il credito concesso).

Tra l'altro contestualmente è stato erogato al Murolo un prestito personale dalla stessa Banca di euro 35.000,00 circa, prestito interamente estinto.

Inspiegabile (o non casuale) coincidenza.

In ordine agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

In data 19.06.2023 la Sig.ra Spadavecchia ha venduto (per la sua quota $\frac{1}{3}$) un fondo rustico riveniente da successione del defunto padre.

La cifra ricavata dalla vendita è pari al 33% ed è di euro 7.000,00 totali che sono stati usati dalla Spadavecchia per aiutare il marito con alcuni versamenti effettuati a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

ESPOSIZIONI E PAGAMENTI

Il Murolo ha in corso una sola rateizzazione con Abaco S.p.a. (inizialmente erano due ma relativamente alla posizione n. 126115, questa è stata estinta e regolarmente pagata mentre la posizione n. 378106 è rateizzata e residuano soli euro 2.816,00 che il Murolo sta regolarmente versando) e versamenti rateali all'Agenzia delle Entrate, regolari ed in corso

Pagamenti regolarmente onorati.

La ditta individuale Stop Over ha presentato la richiesta, concessa, di rottamazione quater, cosicché i debiti con l'Agenzia Riscossione restano confermati con l'agevolazione concessa e vanno pagati secondo il piano di rateazione previsto da tale agevolazione.

Il Murolo sta provvedendo regolarmente al pagamento della detta rottamazione.

PROPOSTA

I sig.ri Murolo - Spadavecchia, in ottemperanza con quanto previsto con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

La proposta fatta dai sigg.ri Murolo – Spadavecchia, prevede il versamento di euro 60.000,00 totali (oltre le spese del Gestore della Crisi al netto degli acconti già versati) di cui 30.000,00 saranno immediatamente versati (la disponibilità della somma si evince dall'estratto conto allegato), mentre

gli altri 30.000,00 a rate, successivamente meglio specificate.

I compensi del Gestore della Crisi saranno versati per intero, *una tantum*, entro trenta giorni dall'omologa del presente piano.

La prima rata, di quelle da corrispondere nei confronti dell'unico creditore, verrà versata il mese successivo al pagamento per intero dei compensi spettanti all'OCC.

Con la proposta avanzata i ricorrenti mettono a disposizione del ceto creditorio euro € 60.000,00 da corrispondersi nel seguente modo:

1. Euro 30.000,00 verranno versati immediatamente;
2. Pagamento di euro 1.970,04 nei confronti del Gestore della Crisi nominato, avv. Antonia Patrizia Daleno, da corrispondersi entro 30 giorni dall'omologa del presente piano;
3. versamento di n. 60 rate di euro 500,00 cada una, con decorrenza dal mese successivo al versamento di cui al punto .2

È di tutta evidenza che la presente proposta di piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto il bene immobile oggetto di procedura esecutiva vale soli euro 30.000,00 mentre i ricorrenti verseranno un'altra somma di importo pari al doppio del valore del bene.

È chiara e lampante la buona volontà dei ricorrenti nel cercare, per quanto loro possibile, di sanare le proprie esposizioni debitorie.

Il versamento prevederà il completo soddisfo del creditore in prededuzione, per il residuo (stralciando gli importi già versati) e, il resto, tutto al creditore ipotecario.

<u>CREDITORE</u>	<u>credito</u>	<u>Importo rata</u>	<u>n. rate per soddisfo</u> <u>credito</u>
OCC	Euro 1.970,04	Euro 1.970,04	Corrisposti interamente entro trenta giorni dall'omologa dell'omologa
YODA SPV s.r.l.	Euro 141. 534,70	Euro 30.000,00	Al momento dell'omologa

YODA SPV s.r.l.		Euro 30.000,00 in rata da Euro 500,00 cada una	Da rata 1 a rata 60
------------------------	--	--	---------------------

L'importo di euro 3.000,00, acquisito dalla procedura esecutiva, andrà a favore del creditore ipotecario e procedente per le spese sostenute nell'esecuzione.

Per tutto quanto sopra, i sig. MUROLO - SPADAVECCHIA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi avv. Antonia Patrizia Daleno;
- 2) **Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 242/2021;**
- 3) Corrispondere a favore di YODA SPV S.r.l. l'importo di euro 3.000,00 versato a titolo di cauzione nella procedura esecutiva immobiliare dall'aggiudicatario decaduto;
- 4) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 5) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 6) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente:
 - a. O.C.C. della Camera di Commercio di Bari- Classe 1
- 7) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € **145.000,00**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Si allegano i documenti richiamati.

Con osservanza,

Trani, data del deposito.

Avv. Domenico Maldarelli
avv. maldarelli domenico